



**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, CONSEGUENTE ALLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI, FINALIZZATA A PREVENIRE L'INSORGERE DI INCENDI NELLE AREE BOSCHIVE**

**IL SINDACO**

VISTO l'art.16, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice di protezione civile", che individua il rischio di incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" per il periodo 2022-2026 ex L. n. 353/2000 approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 18 luglio 2022, n. 1211 ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 17giugno 2024;

TENUTO CONTO della nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno, che accompagna la direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, con la quale è stato individuato il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre per lo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2024;

CONSIDERATA la contestuale attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi resa operativa dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna a partire dal 1 luglio fino al 15 settembre 2024 con l'attivazione della Sala Operativa Unificata e della cabina di regia di prevenzione e pronto intervento contro gli incendi boschivi;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 2369 del 31/07/2024 emanata dal Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto "Disposizione attivazione fase di preallarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per rischio incendi boschivi" sul territorio di alcune province della regione tra cui quella di Rimini per il periodo dal 3 agosto al 1 settembre 2024;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ATTESO che in data 14.08.24 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Rimini dell'adozione della presente ordinanza, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla attuazione;

VISTA inoltre la normativa vigente:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della protezione civile", che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni della predetta Autorità;
- la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n.13;
- la Legge regionale forestale 4 settembre 1981, n. 30;



- il D.Lgs n.152/2006 "T.U. Ambiente";
- il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;

### ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza per tutta la durata del periodo di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi, così come stabilito dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, quindi **fino al 1 settembre 2024**, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- **divieto** di combustione di residui vegetali agricoli e forestali e di vegetazione spontanea su tutto il territorio comunale;

nelle aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000, **a meno di 200 metri di distanza dai boschi** e dai terreni saldi

- **divieto assoluto** di accendere fuochi o utilizzare apparecchi che producano fiamme, scintille o braci;
- **divieto** di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
- **divieto** di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
- **divieto** di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- **divieto** di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che il richiedente fornisca preventivamente la documentazione attestante la dotazione di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

### ORDINA INOLTRE



- alle società di gestione delle Ferrovie, delle autostrade, ad ANAS, alle società di gestione dei servizi idrici, alla Provincia di Rimini e ai Consorzi di Bonifica di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando di fatto idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle infrastrutture suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
- ai proprietari di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e del responsabile della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, oltre al divieto sopra detto di bruciare stoppie, paglie e residui vegetali, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, si ordina di realizzare prontamente e contestualmente lungo il perimetro e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, oltre al divieto sopra detto di bruciare la vegetazione spontanea, si ordina di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di attività turistiche e ricettive quali alberghi, campeggi, villaggi turistici, centri residenziali insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Dette attività dovranno essere dotate di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.



## AVVERTE

- che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- che la Polizia Locale e ogni altra forza di Polizia sono incaricate di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia e perseguiranno i trasgressori secondo i termini di Legge;
- per quanto non previsto con la presente ordinanza si rimanda a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi di cui alla Determina Regionale n. 2369 del 31/07/2024;
- che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
  - ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

## DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente e che allo stesso sia data la più ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, televisione, internet, social network, ecc.)

Dispone altresì l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Rimini
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Rimini
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia Locale
- Ufficio Stampa
- Giunta Comunale
- Provincia di Rimini
- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti
- Regione Emilia-Romagna
- ARPAE
- AUSL
- Hera S.p.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A
- Consorzio di Bonifica di Rimini
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto
- Anthea
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
- Direzione Provinciale ANAS



**Comune di Rimini**

**Settore  
Infrastrutture e Qualità Ambientale**

**U.O. Protezione civile e Pubblica incolumità**  
Via Rosaspina, 21 - 47900 Rimini  
tel. 0541 704737

- Società Autostrade
- Direzione Provinciale viabilità
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Unità Territoriale Bologna
- URP

Il Sindaco  
Dott. Jamil Sadegholvaad  
(F.to Digitalmente)